

G. Filippo Dettori

Associate professor in Special Pedagogy | Department of History, Human Sciences, and Education | University of Sassari (Italy) | gfdettori@uniss.it

Elena Mura

PhD student in the PhD Program of National Interest in Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation (XXXIX cycle – 2023/2026) | University of Macerata | University of Sassari | e.mura1@unimc.it

La disabilità in età adulta ed il confine tra protezione e promozione dell'autodeterminazionezione

Disability in adulthood and the boundary between protection and promotion of selfdetermination

Call

The aim of this paper is to think about the issues relating to inclusion of disabled adults in different sectors of society, because of a series of reasons that will be illustrated during this dissertation.

In order to remove the stigma which revolves around disability, it is important to promote as much as possible socialization opportunities, autonomy and self-determination of these people.

In this context, the "amministrazione di sostegno" will be extensively discussed: an institution set up for the protection of fragile individuals which aims on the one hand at the maximum valorization of the person's residual autonomy, but on the other hand at the protection of the person through the introduction of limits to its ability to act.

Particularly, the critical issues of the institute will be highlighted and a relevant case (Calvi vs Italia) in which these critical issues clearly emerge will be examined.

Keywords: Inclusion | disabilities | self-determination | protection | supporter

L'obiettivo di questo lavoro è quello di riflettere sulle questioni relative all'inclusione degli adulti disabili nei diversi settori della società, per una serie di motivi che verranno illustrati nel corso della tesi.

Per rimuovere lo stigma che ruota attorno alla disabilità, è importante promuovere il più possibile le opportunità di socializzazione, autonomia e au todeterminazione delle persone con disabilità.

In tale contesto, verrà ampiamente discussa l'"amministrazione di sostegno": un istituto volto alla tutela dei soggetti fragili che mira, da un lato, alla massima valorizzazione dell'autonomia residua della persona e, dall'altro, alla sua protezione attraverso l'introduzione di limiti alla sua capacità di agire.

In particolare, verranno evidenziate le criticità dell'istituto ed esaminato un caso rilevante (Calvi vs Italia) in cui tali criticità emergono chiaramente.

Parole chiave: Inclusione | disabilità | autodeterminazione | tutela | sostenitore



How to cite this article: Dettori, G.F., & Mura, E. (2024).Disability in adulthood and the boundary between protection and promotion of self-determination. *Italian Journal of Special Education for Inclusion*, XII, 1, 293-301. https://doi.org/10.7346/sipes-01-2024-28

Corresponding Author: G. Filippo Dettori | gfdettori@uniss.it

Received: 21/02/2024 | Accepted: ?21/05/2024 | Published: 29/06/2024

Italian Journal of Special Education for Inclusion | © Pensa MultiMedia® ISSN 2282-6041 (on line) | DOI: 10.7346/sipes-01-2024-28

Credit author statement: The article was written in collaboration between the two authors: G.F. Dettori edited the second, third and fourth paragraphs; E. Mura edited the first, fifth, sixth and seventh paragraphs.



Introduzione

Da circa cinquant'anni in Italia si è avviato un processo di inclusione delle persone con disabilità: a partire dalla legge n. 118 del 1971, normative spesso all'avanguardia hanno riconosciuto loro il diritto alla piena accessibilità dei servizi, all'inserimento scolastico e lavorativo e all'autodeterminazione.

Tuttavia, in alcuni casi le disposizioni normative hanno faticato a trovare riscontro pratico nella realtà (d'Alonzo, 2021).

Con particolare riferimento all'inserimento lavorativo, si rileva che gli adulti con disabilità riscontrano numerose difficoltà nel reperire un'occupazione lavorativa una volta concluso il percorso scolastico e, di conseguenza, sono spesso costretti a trascorrere il tempo disimpegnati.

Inoltre, l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con disabilità vengono talvolta sacrificate da un sistema che tende più a proteggerle che a stimolarle.

Il presente articolo ha come focus la disabilità in età adulta e focalizza la sua attenzione sugli strumenti che il nostro ordinamento offre a tutela dei soggetti fragili.

In particolare, si analizza l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno che, a distanza di circa vent'anni dalla sua introduzione, genera numerose questioni interpretative irrisolte: tali questioni presentano una matrice comune nelle mobili frontiere dell'istituto, che mira da un lato alla massima valorizzazione della residua autonomia della persona e, dall'altro, alla protezione della stessa attraverso l'introduzione di limiti alla sua capacità di agire (Savorani, 2006).

La scelta legislativa di non tipizzare l'istituto, privilegiandone la flessibilità, ha consentito ai giudici di modellare il singolo provvedimento giudiziale sulle concrete esigenze di ciascun beneficiario, come un vero e proprio «vestito su misura»¹, superando il rigido schematismo del passato. Ma tale pratica offre reali possibilità di autodeterminazione alla persona adulta con disabilità? L'amministratore di sostegno ha le competenze per redigere un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che risponda alle reali esigenze del beneficiario? Tale figura è in grado di supportare la persona con disabilità al fine di consentire il raggiungimento del più alto grado di autonomia possibile, oppure esercita soprattutto un ruolo di controllo?

1. La disabilità in età adulta

L'adultità non è altro che quella fase della vita che si caratterizza da un lato per la manifestazione dell'autonomia, autodeterminazione e possibilità di prendere decisioni della persona e, dall'altro, per il confronto con responsabilità e doveri.

Un turbinio costante di potere e dovere che, se trova il giusto equilibrio, sarà motore di crescita personale e sviluppo sociale. Viceversa, se questo equilibrio non viene trovato, la persona non continuerà nel suo processo di crescita e non renderà possibile un'evoluzione a livello sociale (Friso, 2020).

Per quanto riguarda la vita adulta delle persone con disabilità, il principio di riferimento del nostro ordinamento è quello della miglior protezione con la maggior promozione possibile dell'autonomia del singolo.

Nella fase di transizione verso l'età adulta vi è poi una specifica difficoltà di coniugare e rimodulare gli strumenti di protezione naturale e sociale con quelli di protezione giuridica, adattandoli ai "bisogni" emergenti e alle "capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni" (Piccinni, Succu, 2021).

1 Così testualmente Ferrando, G. (2004). Introduzione al volume L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli. Milano: Giuffrè. «si è voluto introdurre uno strumento che si presti a far fronte alla varietà delle situazioni di debolezza e fragilità, un vestito su misura, tagliato per rispondere alle esigenze individuali di cura della persona e del patrimonio di ciascun disabile. I compiti dell'amministratore di sostegno non sono definiti una volta per tutte dal legislatore. È il giudice che, tenuto conto delle esigenze di protezione di ciascun disabile, delle più o meno vaste zone di consapevolezza e lucidità che egli ancora possiede, indica nel provvedimento i compiti dell'amministratore di sostegno».



È anche per queste complessità, normative e di fatto, che le declamazioni di principio faticano a trovare pratica attuazione nella quotidianità².

Per il raggiungimento degli obbiettivi – in definitiva, di promozione della persona – si è sviluppata nella legislazione un'attenzione alla "progettualità", volta al sostegno della persona nel suo contesto sociale e familiare.

L'idea di un PEI che ricompatti dal punto di vista relazionale e simbolico le esperienze di una persona e di una famiglia e faccia dialogare le risorse è oggi un'esigenza estremamente sentita: è una questione di diritti umani, di equità, di giustizia e di lotta alla discriminazione³.

Dal punto di vista pedagogico, le tre dimensioni in cui si sviluppa il PEI sono le seguenti: *la dimensione tecnica/didattica e formativa*, che punta allo sviluppo di *self consciousness*, legata all'apprendimento dei differenti ruoli sociali vissuti nella propria esperienza di figlio e delle competenze, intese non solo come conoscenze e abilità, ma anche come atteggiamenti e sentimenti adeguati alle comunità di pratiche professionali e ai contesti sociali, che la persona con disabilità vive; *la dimensione psicologica*, per cui anche la persona con disabilità cresce e matura dal punto di vista emotivo-motivazionale e affettivo, costruendo una propria identità personale; *la dimensione collettiva* rappresenta invece la capacità di partecipare alla rete di rapporti, di opportunità di relazione e di aiuto in cui è inserita la persona con disabilità (Cairo, 2021).

Se l'istituzione scolastica progetta un percorso educativo e didattico adeguato, se il clima di relazione complessivo, la relazione educativa con i docenti, le esperienze con i compagni, inviano all'alunno con disabilità un'immagine di sé positiva, di accettazione, questi sviluppa un adeguato sentimento di autostima, che consente una crescita equilibrata e un normale processo di maturazione (Mura, 2016).

Pertanto, il progetto di vita contempla la necessità di uno sviluppo nel percorso di formazione nella scuola e l'esigenza di correlare tale sviluppo con attività riguardanti la vita adulta, dal punto di vista dell'inserimento professionale e dell'autonomia (Cottini, 2016).

Il PEI, in particolare se su base ICF, rappresenta infatti uno strumento fondamentale per il disabile adulto in quanto consente di accompagnare lo stesso in un percorso educativo continuo, dalla scuola all'età adulta, garantendo una coerenza tra gli interventi formativi e di sostegno ricevuti (Lascioli, Pasqualotto, 2021).

Tale piano individua gli obiettivi formativi, abilitativi e di socializzazione specifici per ogni disabile adulto, tenendo conto delle sue capacità, potenzialità e aspirazioni, orienta le scelte formative e lavorative, promuove l'autonomia e l'autodeterminazione, aiutando la persona con disabilità a prendere decisioni informate sulla propria vita e sul proprio futuro (Mura, 2018).

È importante, inoltre, sottolineare che il PEI è uno strumento dinamico e flessibile, che deve essere aggiornato periodicamente per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dell'individuo: la sua redazione e il suo monitoraggio richiedono la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel percorso di vita del disabile adulto, *in primis* la famiglia ed il disabile stesso (Dettori, 2016).

² I diritti sanciti nell'articolato della Convenzione delle Nazioni Unite, in particolare quelli alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo, all'accessibilità, non sono ancora perfezionati. Lo testimoniano le peggiori condizioni di salute e i livelli di istruzione sensibilmente più bassi di quelli osservati nel resto della popolazione, nonché il numero di occupati che non è ancora in linea con il resto del Paese. La causa di questo è la mancata attuazione delle normative, dovuta probabilmente alla lentezza delle amministrazioni nel loro recepimento e alla scarsità di risorse finanziarie a disposizione dei governi locali competenti in materia sociale (Osservatorio Nazionale per la Salute, 2018, p. 7).

³ Anfass (a cura di), Progettare qualità della vita. Report conclusivo e risultati progetto di ricerca. Strumenti verso l'inclusione sociale, matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità evolutive, Ministero del lavoro e politiche sociali – Linee di indirizzo, 2013 e Aa. Vv., Matrici ecologiche. Un modello di presa in carico per promuovere la qualità della vita delle persone con disabilità, Consorzio SIR, Milano 2015.



2. Autonomia e protezione – La ratio dell'Amministrazione di Sostegno

La finalità principale dell'Amministrazione di Sostegno viene enunciata direttamente dal testo di legge che, sin dalle prime righe, dichiara l'intenzione di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente⁴.

All'amministrazione di sostegno si applica, in quanto compatibile, l'art. 379 c.c., dettato in materia di tutela, il quale prevede la gratuità dell'ufficio, seppur con la precisazione che il Giudice, in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità (in proporzione alla disponibilità economica del beneficiario).

Rispetto ai già presenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, il nuovo istituto mostra una particolare propensione verso la salvaguardia della libertà di autodeterminazione del beneficiario.

Difatti, è proprio la particolare attenzione rivolta a tale diritto fondamentale della persona che ha condotto il legislatore ad introdurre l'istituto di cui trattasi, favorendone l'applicazione rispetto ai precedenti (interdizione e inabilitazione), oggi limitati a casi estremamente residuali.

I principi e gli obbiettivi su cui si fondano le regole dell'interdizione e quelle dell'Amministrazione di Sostegno sono infatti molto diversi: se con l'interdizione lo scopo è quello di tutelare il patrimonio e garantire le aspettative dei familiari sui beni dell'interdetto, con l'amministrazione di sostegno invece il legislatore ha dotato l'ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo della sua autonomia.

Proprio la vasta diffusione che ha avuto l'istituto in argomento dalla sua introduzione fino al giorno d'oggi costituisce la prova più evidente di quanto ampia fosse la domanda sociale di sostegno protettivo che i tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione non erano in grado di soddisfare⁵. Da un punto di vista pedagogico, ci si interroga se tale istituto, ampiamente diffuso nel nostro Paese, sia in grado di promuovere reali processi inclusivi della persona adulta con disabilità, oppure si limiti a monitorare e controllare il beneficiario per poi riferire al giudice tutelare.

L'amministratore di sostegno è capace di prendersi cura (intesa nel senso pedagogico del termine) della persona con disabilità?

3. La necessità di cura della persona


Tutti gli esseri umani in quanto tali hanno necessità di cura: di ricevere cura da altri e di avere cura di sé e di altri (Mortari, 2006).

Ricevere cura significa sentirsi accolti dagli altri nel mondo. Avere cura implica invece coltivare quel tessuto dinamico e complesso di relazioni in cui ogni soggetto riconosce la matrice vivente del proprio essere cittadino attivo.

Secondo l'autore Milton Mayeroff l'essenza del modo di essere che qualifica una pratica di cura adeguatamente buona è identificabile in tre componenti: l'essere ricettivi nei confronti dell'altro, essere capaci di accettare la qualità della sua alterità ed essere disponibili a rispondere attivamente ai suoi bisogni.

⁴ Art. 1, legge n. 6/2004: "La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente."

⁵ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=3_1_5&facetNode_2=0_10_37&contentId=SST993884 &previsiousPage=mg_1_14.



La ricettività è la capacità di fare posto all'altro, fare posto ai suoi pensieri e ai suoi sentimenti: per essere ricettivo occorre anzitutto saper attivare una profonda capacità di ascolto, necessaria a comprendere ciò che l'altro cerca di comunicare (Rogers, 2012).

Essere capaci di cura significa lasciare che l'altro ti interpelli a partire da sé. Questa condizione si realizza quando il *caregiver* assume una postura ricettiva.

Il saper accettare invece implica accogliere l'altro così com'è.

Infine, a consentire lo strutturarsi di una buona relazione di cura è la disponibilità sia cognitiva che emozionale nei confronti dell'essere dell'altro.

4. La flessibilità dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno

Il bilanciamento tra le esigenze di protezione dei soggetti privi di autonomia e la tutela della loro libertà è reso possibile grazie alle caratteristiche peculiari dell'istituto che consentono una limitazione controllata della capacità di agire del beneficiario: la *proporzionalità, la duttilità e la modulabilità*.

Per quanto riguarda la prima, così come stabilito dall'articolo 407 c.c., il provvedimento deve essere adeguato alle condizioni del beneficiario e non deve togliere allo stesso più capacità di quanto non occorra a garantire la protezione degli interessi personali e patrimoniali, ma deve conferirgli l'assistenza di cui ha bisogno per le sue esigenze esistenziali⁶.


Altra caratteristica fondamentale dell'istituto, che ben si collega a quest'ultima, è quella della *duttilità e modulabilità*; infatti, l'art. 405 c.c., con riguardo al Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, prescrive che il giudice tutelare, oltre ovviamente alle generalità dell'interessato e dell'amministratore, deve indicare al suo interno la durata dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno deve compiere nell'interesse del beneficiario, quelli che il beneficiario può compiere senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno, le spese che l'amministratore potrà effettuare, nonché la periodicità con la quale deve riferire al giudice circa l'attività posta in essere in nome e per conto del beneficiario.

Si ipotizza, quindi, la necessità di realizzare un PEI che tenga conto delle reali abilità e difficoltà del soggetto; la letteratura pedagogica ha più volte ricordato la necessità di progettare gli interventi tenendo presente le indicazioni dell'ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute)⁷ che mette in evidenzia l'esigenza di analizzare in maniera accurata punti di forza e criticità di ogni persona. Ma l'amministratore di sostegno ha le competenze per redigere e aggiornare sistematicamente un PEI tenendo conto dei progressi o dei limiti che l'amministrato mostra nelle diverse attività quotidiane?

Ulteriore estrinsecazione della flessibilità dell'istituto è la previsione che il giudice possa revocare il provvedimento di protezione, ma anche possa diminuirne o aumentarne l'intensità nel corso della sua vigenza (Bonilini, Chizzini, 2007).

5. I requisiti dell'Amministrazione di Sostegno e le conseguenze applicative

- 6 Così Cianciolo, V. (2022). Il punto della giurisprudenza di legittimità del 2022 in materia di amministratore di sostegno in Il Sole 24 ore Famiglia: "Nell'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno, il Giudice tutelare deve valutare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'attuazione di tale procedura sia determinata prestando attenzione alla maggiore idoneità di tale strumento ad adattarsi alle necessità di detto soggetto, ben potendo il Giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Laddove possibile il giudice dovrà costruire uno strumento protettivo graduabile e modificabile tenendo conto delle necessità del beneficiario, considerato che "ha in sé un potenziale di morbidezza, di elasticità, duttilità sufficiente per adattarsi in maniera proporzionata, calibrata e di distinguere le difficoltà specifiche di ciascuna persona" (CENDON, La tutela civilistica dell'infermo di mente, in La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione, a cura di Patti, Milano, 2002, pag. 33)".
- 7 L'ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati.



Nella Carta dei Diritti della Comunicazione si legge che: "Ogni persona, indipendentemente dal grado di disabilità, ha il diritto fondamentale di influenzare, mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita".

Tale possibilità dipende però anche dal modo in cui gli altri lo permettono: l'accesso o meno ad un'esperienza avviene anche in relazione al mondo circostante ed al modo in cui lo si osserva e lo si definisce (Malaguti, 2007).

L'autonomia e l'autodeterminazione vanno, dunque, perseguite in ambito domestico, lavorativo e formativo.

Promuovere l'autodeterminazione del disabile adulto significa costruire una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti.

L'autodeterminazione delle persone con disabilità rappresenta un concetto fondamentale che si riferisce alla capacità dell'individuo di fare le proprie scelte e di vivere la propria vita in modo autonomo, indipendentemente dalle sue disabilità.

Si tratta di un principio chiave per la realizzazione personale e sociale del disabile adulto, che gli permette di esprimere la propria volontà e le proprie preferenze, assumere il controllo sulla propria vita, partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano, assumersi responsabilità e sviluppare la propria autonomia (Cottini, Fedeli, Zorzi, 2016).

Ed è proprio nell'ambito della salvaguardia di tali importanti valori dell'uomo che si collocano le problematiche relative all'applicazione concreta dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno.

Quanto ai requisiti, l'art. 404, comma 1, c.c. subordina la nomina alla presenza di un'infermità o menomazione fisica o psichica per effetto della quale il soggetto si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Il giudice, quindi, ha il compito di effettuare un duplice accertamento: il primo concerne la sussistenza di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo), e il secondo invece riguarda l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo).

Seppur il dettato della norma sembrerebbe consentire l'applicazione dell'istituto anche in presenza di una mera menomazione fisica, numerose pronunce della Corte di Cassazione hanno evidenziato come l'Amministrazione di Sostegno presupponga comunque una condizione di (seppur non necessariamente totale) menomazione della capacità di intendere e volere, dalla quale derivi l'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

6. Le considerazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Attualmente il concetto di disabilità si fonda sugli standard di valutazione e classificazione di salute e disabilità inclusi nell'ICF e approvati dall'OMS 2001.

L'ordinamento italiano ha conosciuto un'evoluzione significativa nella disciplina della disabilità: da una condizione di emarginazione sociale e culturale, si è arrivati alla previsione di istituti che mirano alla tutela della persona e pieno sviluppo della sua dignità.

⁸ L'ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati.



con disabilità ed a promuovere la sua integrazione sociale, cercando di valorizzare al massimo la sua capacità di autodeterminazione.

Dunque, la funzione essenziale dell'Amministrazione di Sostegno è quella di integrare e supportare la

volontà della persona con disabilità nella piena realizzazione del sé.
Si tratta di tematiche estremamente delicate in cui il confine tra bisogno di intervento e fiducia verso

le risorse della persona con disabilità è molto labile.

Gli studi pedagogici hanno più volte evidenziato la necessità di accompagnamento della persona con disabilità, senza tuttavia impoverirne le sue funzioni legate al libero arbitrio (Bocci, 2021).

Tuttavia, talune misure giuridiche, seppur pensate per garantire e tutelare la persona con disabilità, talvolta si sono rivelate eccessivamente limitanti e, in alcuni casi, potrebbero essere considerate dei veri e propri abusi.

Nel recente caso Calvi⁹ vs Italia posto al vaglio della Corte EDU, la stessa ha rilevato un abuso da parte delle autorità italiane della flessibilità dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno.

Il caso riguarda G.C., un uomo che dal 2017 si trova sottoposto ad amministrazione di sostegno, perché giudicato incapace di curare i propri interessi a causa della sua dissolutezza e del disturbo ossessivo compulsivo della personalità di cui soffre.

Nel 2020 l'amministratore di G.C. ottiene l'autorizzazione del giudice tutelare al fine di collocare l'uomo presso una casa di cura.

Successivamente alla messa in onda di un servizio televisivo concernente la condizione di G.C, l'amministratore decide di impedire le comunicazioni telefoniche e le visite tra l'uomo e soggetti terzi, se non su sua autorizzazione.

In tale contesto, un cugino dell'uomo, si vede negata, prima dall'amministratore e poi dal giudice tutelare, la possibilità di fare visita al famigliare e per, questo motivo, decide di sollevare un ricorso innanzi la Corte EDU per proprio conto e in nome e per conto del cugino, lamentando, per quanto concerne la propria posizione, la violazione degli artt. 5 e 8 CEDU (dato che non gli è permesso contattare il cugino), mentre per quanto riguarda il cugino la violazione della sua vita privata e familiare a seguito del divieto di ritornare a casa e l'impossibilità di ricevere visite senza il consenso dell'amministratore.

Ebbene, la Corte ha rilevato un'ingerenza da parte dello Stato nella vita privata e familiare del beneficiario dell'istituto: sebbene riconosca la legittimità dell'istituto quale strumento previsto dal Codice civile italiano al fine di tutelare i soggetti vulnerabili da eventuali danni di natura patrimoniale e personale, allo stesso tempo osserva che la privazione della capacità d'agire è una questione grave che coinvolge un aspetto essenziale per la persona umana, e dovrebbe essere una misura eccezionale.

Tra l'altro, la decisione di inserire l'uomo nella casa di cura è avvenuta su richiesta dell'amministratore senza considerare la volontà del soggetto, quando invece, a detta della Corte, la restrizione della libertà personale di un individuo non dovrebbe mai essere una misura automatica, ma ponderata anche sulla base della volontà del soggetto, se capace di esprimerla.

La Corte, pertanto, ha ritenuto che le Autorità italiane avessero abusivamente utilizzato l'istituto dell'amministrazione di sostegno e le misure adottate nei confronti di G.C. non erano proporzionali e adeguate rispetto all'obbiettivo perseguito e alle circostanze personali del soggetto, con la conseguente violazione dell'art. 8 CEDU.

⁹ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 luglio 2023 - Ricorso n. 46412/21 - Causa Calvi e C.G. c. Italia.



7. Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto sopra affermato, è evidente che per poter migliorare ed accrescere il benessere delle persone con disabilità è necessario concentrare l'attenzione sulle loro opportunità e potenzialità.

Avere una vita più indipendente, intessendo maggiori relazioni sociali e tentando nuove strade di autodeterminazione nella comunità, rappresenta uno dei modi in cui la persona con disabilità riesce a trasformare i propri limiti in risorse.

La letteratura pedagogica ha negli anni messo in luce l'importanza di una figura di accompagnamento della persona adulta con disabilità, che possa dare un sostegno costante e al contempo discreto nell'assumere le decisioni che riguardano la quotidianità (Giaconi, 2015).

In particolare, ci si domanda se sia più utile investire nel ruolo di accompagnamento da parte di un familiare oppure valorizzare le risorse professionali di un estraneo che, essendo meno coinvolto emotivamente, può stimolare maggiormente processi decisionali autonomi (Gauthier-Boudreault et al., 2019, pp. 248-260).

Le osservazioni della Corte EDU sul caso Calvi mettono in evidenza proprio la necessità di non "prevalere" sulle scelte della persona ma, anzi, renderla protagonista attiva del suo progetto di vita.

Molti studiosi di pedagogia speciale hanno richiamato la necessità di promuovere una vita il più possibile autonoma per la persona con disabilità, seppure in alcuni casi con l'ausilio di supporter affidabili, competenti, che sappiano valorizzare le sue risorse (Dettori, 2020).

Un progetto educativo di qualità deve avere tre caratteristiche: flessibile, realizzabile, condiviso. *Flessibile* nel senso che deve adattarsi alle esigenze concrete che cambiano nel tempo e che pertanto necessita di una continua revisione degli obiettivi che si intendono raggiungere. *Realizzabile* nel senso che deve partire da un'attenta analisi delle peculiarità (risorse e limiti) della persona a cui è rivolto. *Condiviso* in quanto non può essere realizzato senza il coinvolgimento della persona a cui è rivolto (Dettori, 2020).

Tale progetto di vita, per essere davvero efficace, necessita uno studio ad hoc e deve prevedere, ove possibile, l'inserimento lavorativo della persona adulta con disabilità, in quanto diritto tutelato e sancito dalla nostra Costituzione (artt. 2, 3, 4 e 38).

Tuttavia, perché la persona con disabilità si realizzi in quanto portatrice di diritti, non è sufficiente collocarla in un posto di lavoro e insegnarle un mestiere: l'idea del diritto al lavoro deve tradursi nella costruzione delle condizioni dell'incontro tra la persona e le strutture produttive mediante il supporto di un tutor che possa, soprattutto nelle prime fasi, accompagnare il soggetto nell'acquisizione delle mansioni richieste.

Ecco perché l'amministratore di sostegno non può svolgere un mero ruolo "amministrativo" ma, al contrario, deve sforzarsi di comprendere le esigenze educative e di supporto della persona che, come più volte si è detto, necessita di essere accompagnata in senso pedagogico verso la massima realizzazione.

Pertanto, nell'ottica di un miglioramento dell'istituto, sarebbe opportuno approfondire gli studi e le ricerche scientifiche in merito alla mancanza di una specifica formazione pedagogica della figura dell'amministratore di sostegno, in quanto tale mancanza potrebbe impedire una piena inclusione e realizzazione sociale dell'amministrato.

Potrebbe quindi essere utile valutare se, oltre ad avvocati, familiari e volontari, sia opportuno designare quali amministratori di sostegno educatori professionali che, probabilmente, supporterebbero meglio il beneficiario nell'assumere un ruolo più attivo nella propria vita.

Tali interrogativi, certamente non semplici, potrebbero rappresentare le basi per avviare uno studio futuro volto ad individuare possibili correttivi per un miglioramento delle condizioni di vita della persona con disabilità e, di conseguenza, dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno.



Riferimenti bibliografici

- Bocci, F. (2021). *Pedagogia speciale come pedagogia inclusiva. Itinerari istituenti di un modo di essere della scienza dell'educazione.* Milano: Guerini Scientifica.
- Bonilini, G. & Chizzini, A. (2007). L'amministrazione di sostegno. Padova: CEDAM.
- Cairo, M.T. (2021). Costruire possibilità: la realizzazione del Progetto di vita. in Vite reali: La disabilità tra destino e destinazione a cura di Luigi d'Alonzo. Milano-Torino: Pearson Italia.
- Cianciolo, V. (2022). Il punto della giurisprudenza di legittimità del 2022 in materia di amministratore di sostegno. in Il Sole 24 ore. Famiglia.
- Cottini, L. (2016). L'autodeterminazione nelle persone con disabilità. Percorsi educativi per svilupparla. Trento: Erickson.
- D'Alonzo, L. (2021). *Introduzione a Vite reali: La disabilità tra destino e destinazione*. Milano-Torino: Pearson Italia. Dettori, G. F. (2016). *Perdersi e ritrovarsi. Una lettura pedagogica della disabilità in età adulta.* Milano: Franco Angeli.
- Dettori, G. F. (2020). *Amministratore di sostegno: un supporter per la persona con disabilità?* in *Includere e progettare: figure professionali a sostegno della disabilità adulta* a cura di FRISO V. E CIANI A. Milano: Franco Angeli.
- Ferrando, G. (2004). Introduzione al volume *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*. Milano: Giuffrè.
- Friso, V. (2020). Educazione degli adulti e autonomia nella quotidianità in Includere e Progettare: Figure professionali a sostegno della disabilità adulta. Milano: Franco Angeli.
- Gauthier-Boudreault C. et al., (2019). Scoping Review of Social Participation of Individuals with Profound Intellectual Disability in Adulthood: What Can I Do Once I Finish School? in Journal of Intellectual & Developmental Disability, 44(2), pp. 248-260.
- Giaconi, C. (2015). *Qualità della vita e adulti con disabilità. Percorsi di ricerca e prospettive inclusive.* Milano: Franco Angeli.
- Lascioli, A. & Pasqualotto, L. (2021). Il piano educativo individualizzato su base ICF. Strumenti e prospettive per la scuola. Roma: Carocci.
- Malaguti, E. (2007). Accompagnare un progetto di vita. Orizzonti contemporanei nella pedagogia speciale. in L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità a cura di Andrea Canevaro. Trento: Erickson.
- Mortari, L. (2006). La cura come asse paradigmatico del discorso pedagogico. Bologna: Clueb.
- Mura, A. (2016). Diversità e inclusione: Prospettive di cittadinanza tra processi storico-culturali e questioni aperte. Milano: Franco Angeli.
- Mura, A. (2018). Orientamento formativo e progetto di vita. Narrazione e itinerari didattico-educativi. Milano: FrancoAngeli.
- Piccinni, M. & Succu, F. (2021). L'amministrazione di sostegno come strumento di supporto nel passaggio all'età adulta. *Minori giustizia: Uguali e diversi. Infanzia e adolescenza di fronte alla disabilità*. Milano: Franco Angeli. Rogers, C. R. (2012). *Un modo di essere*. Milano: Giunti.
- Savorani, G. (2006). Le mobili frontiere dell'amministrazione di sostegno: spunti per una revisione del sistema di protezione della persona. Politica del Diritto Fascicolo 1/2006. Bologna: Il Mulino.